

MARINI

STUDIO LEGALE

Fondato da Annibale Marini

Prof. Avv. Giuseppe Marini

Prof. Avv. Renato Marini

Avv. Ulisse Corea

Prof. Avv. Francesco Saverio Marini

Avv. Antonio Acquafredda

Avv. Rosaria Aurelia Giunta

Avv. Riccardo Langosco di Langosco

Avv. Margherita Petroseuolo

Avv. Nicolle Purificati

Roma, 9 settembre 2013

Ill.mo Presidente I Commissione
Affari Costituzionali del Senato della Repubblica
Dott.ssa Anna Finocchiaro
Piazza dei Caprettati, n. 79
00186 - Roma

Raccomandata a/r

Oggetto: AISE – Associazione italiana Servizi Elicotteristici – trasmissione segnalazione Antitrust e richiesta di audizione.

In relazione alla conversione in legge della disciplina recata dall'art. 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, che sarà oggetto di esame istruttorio da parte della Commissione da Lei presieduta, si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della segnalazione depositata dinanzi all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dalla AISE – Associazione italiana Servizi Elicotteristici, e si chiede l'audizione dell'Associazione medesima al fine di esporre nel dettaglio i profili problematici oggetto della segnalazione.

Cordialmente

Prof. Avv. Francesco Saverio Marini



MARINI

STUDIO LEGALE

Fondato da Annibale Marini

Prof. Avv. Giuseppe Marini

Prof. Avv. Renato Marini

Avv. Ulisse Corea

Prof. Avv. Francesco Saverio Marini

Avv. Antonio Acquafredda

Avv. Aurelia Giunta

Avv. Riccardo Langosco di Langosco

Avv. Margherita Petrosomolo

Avv. Nicolle Purificati

Io sottoscritto Graetz
Manfredo De Windisch
(DWNMFR63D01L424
R), nella mia qualità di
legale rappresentante
dell'Associazione
Imprese Servizi
Elicotteristici, delego il
Prof. Avv. Francesco
Saverio Marini (C.F.
MRNFNC73D28H501
U)

a presentare, in nome e
per conto della suddetta
associazione, la
presente segnalazione,
conferendogli tutti i
poteri previsti dalla
legge. Dichiaro di
essere stato informato ai
sensi del D.Lgs. n.
196/03 e di autorizzare
l'uso dei dati personali
ai fini del presente
procedimento.

Eleggo domicilio presso
lo studio del suindicato
difensore in Roma, via
dei Monti Parioli, 48.

AUTORITÀ GARANTE

DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

SEGNALAZIONE

Nell'interesse

della AISE – Associazione Imprese Servizi Elicotteristici,

in persona del legale rappresentante *p.t.*, Manfredo De

Windisch-Graetz, con sede legale in Via Salaria n. 2061,

rappresentata e difesa nel presente procedimento dal Prof. Avv.


Francesco Saverio Marini (CF. MRNFNC73D28H501U;

pec: francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.org; fax.


06.36001570), in forza di procura a margine del presente atto,

ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via

dei Monti Parioli, 48;

Graetz Manfredo De
Windisch


È autentica

Prof. Avv. Francesco
Saverio Marini


MARINI

STUDIO LEGALE

l'Associazione Imprese Servizi Elicotteristici (di seguito "AISE") tutela e promuove gli interessi delle imprese associate che svolgono servizi con elicotteri ed aeromobili in genere. Lo scopo dell'AISE è lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative atte a rappresentare e tutelare gli interessi delle imprese associate nei confronti dello Stato italiano, degli Stati Esteri e di qualsiasi altro Ente o Associazione italiani o esteri. L'AISE è stata l'Associazione che in ambito di CONFINDUSTRIA ha rappresentato dal 1998 il settore elicotteristico, stipula il CCNL per i Piloti di Elicottero, ha sottoscritto l'Accordo di Regolamentazione del Diritto di Sciopero adottato dalla Commissione di Garanzia.

* * *

1. L'oggetto della segnalazione

MARINI

STUDIO LEGALE

L'art. 8, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, ha introdotto all'art. 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, i commi 6 bis e 6 ter, disponendo che:

“6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché le competenze delle Regioni e delle Province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le Regioni e le Province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e le Regioni e le Province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle Regioni e delle Province autonome”;

“6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati negli interventi di soccorso pubblico

MARINI

STUDIO LEGALE

integrato di cui al comma 6-bis, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 744, comma 1, e 748 del codice della navigazione”.

La norma, che da giovedì 12 settembre è sottoposta all'esame della I Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica, ha la finalità di consentire al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (i “**Vigili del Fuoco**”) di realizzare *non meglio definiti* interventi “di soccorso pubblico integrato”: tali interventi, non attengono alle competenze istituzionali dei Vigili del Fuoco ed incidono in un settore, quello dell'elisoccorso tecnico-sanitario svolto dalle Regioni e facenti capo al numero unico di Emergenza Sanitaria *118*, che è attualmente aperto al libero mercato. Per consentire ai Vigili del Fuoco di realizzare gli anzidetti interventi di “soccorso pubblico integrato” le menzionate disposizioni prevedono la possibilità per le Regioni e le Province autonome di concludere, al di fuori di qualsiasi procedura ad evidenza pubblica, accordi per disciplinare lo svolgimento di tali attività con i “relativi oneri finanziari” a proprio carico. A tal fine le norme di nuova introduzione

MARINI

STUDIO LEGALE

equiparano, *ex lege*, gli elicotteri dei Vigili del Fuoco agli elicotteri commerciali che svolgono il servizio di elisoccorso di persone, sebbene i mezzi dei Vigili del Fuoco non possiedano le specifiche tecniche ed i requisiti previsti – come si chiarirà – a livello comunitario e nazionale per i mezzi appartenenti alle imprese commerciali che effettuano il Servizio di Elisoccorso Sanitario *118*.

* * *

2. L'attività di elisoccorso e i compiti istituzionali del

Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

Per apprezzare la lesività delle regole sulla concorrenza da parte della richiamata normativa, occorre muovere dalla qualificazione dell'attività di elisoccorso e dalla sua riconducibilità ai compiti istituzionali dei Vigili del Fuoco. Sulla base della normativa vigente, questi ultimi possono riassuntivamente ravvisarsi nello svolgimento dell'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di

MARINI

STUDIO LEGALE

energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità; nonché nell'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche. Inoltre, in caso di eventi di protezione civile, i Vigili del Fuoco svolgono interventi tecnici di primo soccorso nel rispetto dei livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione. Infine, rientra tra le funzioni istituzionali dei Vigili del Fuoco il compito di fronteggiare i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche.

Sulla base di tale elencazione appare evidente che occorre distinguere nell'ambito del Servizio di Elisoccorso Sanitario *118* due attività: *i*) la prima rientrando nei compiti istituzionali dei Vigili del Fuoco, è svolta gratuitamente a favore della collettività in situazioni critiche eccezionali, come gli incendi e calamità naturali e, pertanto, soggetta a normativa speciale; *ii*) la seconda categoria, invece, comprende servizi di soccorso

MARINI

STUDIO LEGALE

sanitario e tecnico ordinario svolti dalle Strutture Regionali *118* ed operati dal libero mercato e quindi disciplinati dalle norme generali dell'aviazione civile. (*cfr.* ENAC - Regolamento HEMS del 15/12/2009 "Norme operative per il servizio medico di emergenza con elicotteri")

La suddetta "*summa divisio*" è stata più volte accolta dalla giurisprudenza amministrativa.

Il Consiglio di Stato ha in proposito recentemente rilevato che: il Corpo dei Vigili del Fuoco svolge i propri servizi di soccorso pubblico di prevenzione ed estinzione incendi ed altre attività ad esso assegnate da leggi o regolamenti, tranne i servizi a pagamento per soccorso non urgente e taluni di prevenzione degli incendi, integranti il servizio sanitario. Questi ultimi, possono essere svolti da qualsiasi altro velivolo privato a ciò adibito, "*essendo ben consentito in proposito il ricorso al libero mercato*" (Sent. C.dS., Sez. V, n. 4539/2010)

3. La violazione della concorrenza

MARINI

STUDIO LEGALE

Alla luce della normativa e della giurisprudenza richiamate, l'attività di elisoccorso integrato tecnico-sanitario è, dunque, un'attività non riservata ad un soggetto pubblico, ma rimessa al libero mercato.

Le disposizioni oggetto della presente segnalazione producono rilevanti effetti anticompetitivi, tali da comportare una forte distorsione, se non addirittura la chiusura, di un mercato a diffusione nazionale, nel quale ad oggi risultano impiegati migliaia di lavoratori tutti con rilevanti specificità professionali e certificazioni di livello europeo. Va peraltro considerato che, richiedendo l'attività di elisoccorso ingenti investimenti difficilmente riconvertibili, nel caso in cui le predette disposizioni trovassero concreta attuazione, le imprese private sarebbero destinate al fallimento con la conseguente dispersione anche del notevole patrimonio costituito dalle professionalità del personale di volo e tecnico. La possibilità riconosciuta ai Vigili del Fuoco di utilizzare risorse pubbliche - di mezzi e di personale - destinate alle funzioni istituzionali,

MARINI

STUDIO LEGALE

anche per realizzare interventi “ulteriori” contendibili sul mercato, inevitabilmente produce l’effetto di estromettere da esso gli operatori commerciali che ordinariamente (*...e da oltre 30 anni!*) svolgono questo tipo di prestazioni in virtù di contratti di appalto stipulati con le Regioni, in esito a Procedure Concorsuali pubbliche di rango Europeo.

Le imprese, infatti, non possono competere a condizioni di parità con un soggetto che, in quanto sottratto alle regole di mercato, può “scaricare” quasi integralmente i costi sul finanziamento “di Stato” della propria attività istituzionale. Per esemplificare, l’elicottero ed il suo equipaggio destinato allo spegnimento degli incendi e/o in caso di calamità naturali, sarà lo stesso impiegato per l’attività di elisoccorso in concorrenza con i privati!

Un ulteriore fattore di distorsione consiste nella diversità dei requisiti necessari per accedere al mercato: per i mezzi commerciali è, infatti, richiesto il rispetto di rigorose e tassative specifiche tecniche previste a livello comunitario (in particolare, dal regolamento CE 3922/91) e nazionale (*cf. il citato*

MARINI

STUDIO LEGALE

Regolamento HEMS) per svolgere l'attività di elisoccorso tecnico-sanitario; diversamente, il menzionato comma 6 *ter*, consente agli elicotteri dei Vigili del Fuoco di essere equiparati agli aeromobili di Stato anche al di fuori della propria attività istituzionale (in deroga al primo comma dell'art. 744 cod. nav.) e in mancanza delle certificazioni richieste dalla normativa UE.

Sul punto si può ancora una volta richiamare il Consiglio di Stato (sent.n. 4539/2010-Sez.5), il quale, proprio muovendo dalla premessa che i velivoli impiegati dai Vigili del Fuoco per l'espletamento del servizio integrato - costituito dal cumulo tra servizio di soccorso sanitario e quello tecnico - non rientrano negli "aeromobili di Stato", ha concluso che *"necessariamente i medesimi velivoli soggiacciono, al pari di qualsiasi velivolo privato che sia adibito a quel servizio integrato, alle regole generali dettate al riguardo, non diversamente dal relativo personale e dalle rispettive modalità esecutive"*.

È evidente, allora, che il 6° comma dell'art. 8 del decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013 anche sotto questo profilo, consente ai Vigili del Fuoco di operare nel libero mercato a

MARINI

STUDIO LEGALE

condizioni di favore e con costi ridotti in violazione della disciplina posta a tutela della concorrenza. Da un lato, infatti, non si richiede il possesso dei certificati previsti obbligatoriamente dal menzionato regolamento comunitario; dall'altro, in virtù del richiamo all'art. 748 cod. nav., gli aeromobili dei Vigili del Fuoco sono ingiustificatamente esentati, anche per l'attività di elisoccorso integrato, da qualsiasi tassa o tariffa e godono di un diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali.

Né si può ritenere che la norma *de qua*, pur chiudendo sostanzialmente il mercato, soddisfi un interesse pubblico. Semmai è vero il contrario: la circostanza, infatti, che gli elicotteri destinati al servizio di elisoccorso siano gli stessi destinati ad espletare anche le attività istituzionali dei Vigili del Fuoco, rischia di non garantire la continuità e la tempestività necessariamente richieste per questa particolare tipologia di servizio. L'imprevedibilità degli eventi che solitamente richiedono l'intervento istituzionale dei Vigili del Fuoco e la destinazione non esclusiva dei mezzi e del personale dedicati

MARINI

STUDIO LEGALE

all'elisoccorso, infatti, da un lato, ostacola l'adempimento della loro "tradizionale" missione pubblica, dall'altro, rende incerta o addirittura impossibile la praticabilità e tempestività del Servizio di Elisoccorso *118*, mettendo a grave rischio l'incolumità delle persone.

Anche qualora, poi, si ravvisasse l'esistenza di un interesse pubblico – ad esempio, in asserite esigenze di contenimento della spesa pubblica – non potrebbe comunque ritenersi soddisfatto il c.d. "test di proporzionalità", ossia quel test il cui superamento rende legittima l'esclusione delle norme a tutela della concorrenza rispetto all'adempimento della funzione di interesse generale. L'Autorità Garante della Concorrenza, sin dalle sue prime decisioni, ha, infatti, evidenziato che la disciplina antitrust può legittimamente sacrificarsi solo qualora la soluzione normativa prospettata rappresenti l'unico comprovato e possibile mezzo per conseguire le finalità istituzionali del soggetto pubblico (tra gli altri, per citare casi noti più risalenti si vedano: provv. n. 1845 del 16 marzo 1994; n. 1663 del 22 dicembre 1993; n. 1587 del

MARINI

STUDIO LEGALE

17 novembre 1993). Non vi è dubbio che nel caso di specie, l'elisoccorso integrato tecnico-sanitario non rientri nelle finalità istituzionali del Corpo dei Vigili del fuoco, né può sostenersi che la sostanziale riserva al Corpo dei Vigili del fuoco di tale attività economica – attualmente contendibile sul mercato – rappresenti “l'unico comprovato e possibile mezzo” per conseguire le proprie finalità istituzionali.

* * *

4. Conclusioni

Per i molteplici motivi sin qui descritti, può ritenersi che le norme introdotte dal decreto-legge n. 101 del 2013 comportino “*de facto*” una violazione delle regole della concorrenza, sia nazionali che comunitarie. Il carattere anticompetitivo e l'effetto di chiusura del mercato che deriva dall'applicazione delle previsioni *de quibus* comportano, infatti, una violazione dei principi del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea a tutela della concorrenza (e, in particolare,

MARINI

STUDIO LEGALE


dei principi desumibili dall'art. 3, comma 1, lett. b, dall'art. 96 e dall'art. 106 TFUE). In modo ancora più evidente, poi, la deroga prevista alle norme del codice della navigazione e la sottrazione degli elicotteri dei Vigili del Fuoco all'obbligo delle certificazioni richieste agli elicotteri commerciali costituiscono un'elusione del citato Regolamento CE n. 3922/91, il quale impone requisiti tecnici comuni e procedure amministrative applicabili al trasporto mediante aeromobili. Illeciti comunitari che, qualora non siano tempestivamente rimossi in sede di conversione, condurranno verosimilmente all'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano da parte della Commissione.

Sulla base di quanto precede, la scrivente AISE ritiene indispensabile che l'Ecc.ma Autorità di Garanzia, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 287 del 1990, segnali con urgenza alle Camere la lesività del 6° comma dell'art. 8 del decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013, affinché possano non convertirlo o, quantomeno, modificarlo espungendone l'applicabilità al

MARINI
STUDIO LEGALE

Servizio di Elisoccorso Sanitario *118*, nel rispetto delle regole
della concorrenza e del mercato.

Roma, 9 settembre 2013

Prof. Avv. Francesco Saverio Marini


MARINI

STUDIO LEGALE

Fondato da Annibale Marini

Prof. Avv. Giuseppe Marini

Prof. Avv. Renato Marini

Avv. Ulisse Corea

Prof. Avv. Francesco Saverio Marini

Avv. Antonio Acquafredda

Avv. Rosaria Aurelia Giunta

Avv. Riccardo Langosco di Langosco

Avv. Margherita Petrosimolo

Avv. Nicolle Purificati

Spett.le
Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato
Piazza G. Verdi, 6/a
00198 Roma

c.a. Gent.le Dott. Riccardo Piccoli

Oggetto: Integrazione alla segnalazione Vs prot. 0043906 del 10.9.2013 presentata da AISE – Associazione Imprese Servizi Elicotteristici. Rif. DC 8110

Spett.le Autorità,

ad integrazione della Segnalazione di cui in oggetto, per dimostrare la lesività dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 - che ha introdotto all'art. 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, i commi 6 *bis* e 6 *ter* - sembra opportuno

analizzare con maggior dettaglio le funzioni istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è stato istituito dalla legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

Ai sensi dell'art. 1 del testo normativo in esame "è istituito e posto alla diretta dipendenza del Ministro dell'interno il corpo nazionale dei vigili del fuoco, il quale è chiamato a tutelare l'incolumità delle persone e la salvezza delle cose, mediante la prevenzione e l'estinzione degli incendi e l'apporto di soccorsi tecnici in genere, anche ai fini della protezione antiaerea.

Il corpo è chiamato, inoltre, a contribuire alla preparazione delle forze necessarie alle unità dell'esercito di campagna ed ai bisogni della difesa territoriale".

Con la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante *"Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001"*, il Governo è stato delegato ad adottare (art. 11) uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel rispetto dei seguenti principi:

a) revisione e riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonché l'ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale, in modo da

consentirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, con particolare riferimento: i) alla definizione delle attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli interventi di soccorso pubblico; ii) al riassetto della normativa in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto anche dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti socio-ambientali; iii) alla revisione delle disposizioni sui poteri autorizzatori in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi;

b) armonizzazione delle disposizioni sulla prevenzione incendi alla normativa sullo sportello unico per le attività produttive;

c) coordinamento e adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali.

In attuazione della legge delega, il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ha dettato norme in materia di *“Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”*, abrogando la legge istitutiva del Corpo Nazionale.

L'art. 1 del D.lgs. in esame individua il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco quale struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per mezzo della quale il Ministero dell'Interno assicura, anche per la difesa civile, il servizio di

soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, nonché lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamenti.

Il Capo IV del D.lgs. n. 139 del 2006 ha ad oggetto, specificamente, l'attività di "Soccorso pubblico" di competenza del Corpo. L'art. 24 dispone, in proposito, che *"il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore"*.

Il secondo comma specifica, poi, che gli interventi tecnici di soccorso pubblico affidati al Corpo Nazionale sono rappresentati da:

- a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità;
- b) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.

Il successivo art. 25 dispone, relativamente a tali funzioni, che *"i servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale non comportano oneri finanziari per il soggetto o l'ente che ne beneficia"*.

Diversamente, dunque, dal servizio di elisoccorso sanitario ed eliambulanza per il quale

gli oneri sono a carico dell'ente (Regione) beneficiante, l'attività istituzionale riguardanti eventi critici, come gli incendi, le alluvioni e le pubbliche calamità, è economicamente sostenuta dai Vigili del Fuoco.

Il decreto legislativo di riordino ha previsto altresì che in caso di eventi di protezione civile il Corpo nazionale operi quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e assicuri, nell'ambito delle proprie competenze tecniche, la direzione degli interventi tecnici di primo soccorso nel rispetto dei livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione.

Per quanto qui maggiormente rileva, l'art. 24, comma 7 del d.lgs. n. 139 del 2006 prevede che il Corpo nazionale dispone, per il soccorso pubblico come sopra specificato, di idonee risorse strumentali, di reparti mobili attrezzati in modo specifico, della componente aerea, nautica, di sommozzatori.

Da ultimo, il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2012, n. 100, recante "*Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile*" ha apportato (art. 1, comma 2) una modifica alla legge quadro in materia di incendi boschivi (legge 21 novembre 2000, n. 353). In particolare, la flotta aerea antincendio della Protezione civile (aerei anfibi "CANADAIR") è stata trasferita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'Interno.

Concludendo, l'attività istituzionale dei Vigili del Fuoco è limitata a compiti di carattere strettamente urgente, che cessano al venir meno della situazione di effettiva necessità. Anche con riferimento ad eventi di protezione civile, il Corpo Nazionale è chiamato ad assicurare la direzione degli interventi di primo soccorso-tecnico, caratterizzati appunto dal requisito dell'immediatezza e dell'urgenza.

Analogamente in materia di spegnimento degli incendi boschivi, anche a seguito del trasferimento della flotta aerea della Protezione Civile di cui si è detto sopra, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano i soli interventi tecnici urgenti di propria competenza, diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni.

Alla luce di tali considerazioni, l'art. 8, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, che affida direttamente ai Vigili del fuoco attività che esulano dai propri compiti istituzionali e contendibili nel libero mercato, si pone in contrasto con al diritto comunitario.

Come affermato di recente dalla Corte di Giustizia, infatti, il diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici non consente ad una normativa nazionale di autorizzare la stipulazione, senza previa gara, di accordi di cooperazione tra amministrazioni, nel caso in cui l'accordo non abbia la finalità di garantire l'adempimento di una funzione di

MARINI

STUDIO LEGALE

servizio pubblico effettivamente “comune” alle amministrazioni coinvolte che le stesse hanno l’obbligo di perseguire come compito principale (punto 40 della sentenza, 19 dicembre 2012, n.159). In assenza di tali presupposti, il ricorso all’accordo tra amministrazioni pubbliche viola le norme comunitarie in tema di libera circolazione dei servizi e di tutela della concorrenza. Non essendo, infatti, i Vigili del fuoco gli unici a disporre delle competenze e dei mezzi per realizzare il servizio oggetto dell’accordo e non avendo tra le attribuzioni previste dalla legislazione vigente il compito istituzionale di svolgere l’attività di soccorso integrato (...*rectius* “sanitario”), il ricorso all’affidamento diretto al di fuori del confronto concorrenziale inevitabilmente penalizza gli altri operatori economici che offrono, da oltre 30 anni, tale attività sul mercato.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si porgono distinti saluti.

Roma, 16 settembre 2013

Prof. Avv. Francesco Saverio Marini

